



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente – Aree Protette e Parco Naturale
Terra delle Gravine – Approvvigionamento Idrico

Ufficio Trasporti Transfrontalieri

Cod. Amm. : p_ta
N. Prot. : 0034828
Data Prot. : 13-11-2017 12:40:37



AMBIENTHESIS SPA
ath@greenholdingpec.it

ILVA S.P.A. in A.S.
ilva@ilvapec.com
direzione.taranto@ilvapec.com

Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale
ISPRA
Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia – Direz. Generale e Scientifica
Dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia - DAP Taranto
Dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
Del Territorio e del Mare
MATTM@pec.minambiente.it

Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali (DVA)
Dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
aia@pec.minambiente.it

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN)
dgrin@pec.minambiente.it

Sub Commissario ILVA
subcommissarioilva@pec.minambiente.it

N.O.E. Carabinieri – Lecce
Sle41034@pec.carabinieri.it

Guardia di Finanza – Taranto
Ta0510000p@pec.gdf.it
Ta1320000p@pec.gdf.it

Carabinieri Forestale Puglia – Taranto
Cp.taranto@pec.corpoforestale.it

Regione Puglia
Dipart. Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e
Paesaggio

Dipartimento.mobilitaqualurboppubbbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

ASL Taranto
Protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

1° Settore Polizia Provinciale – Sede
Protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it

Oggetto: Regolamento (CE) 1013/06 – Notifica IT 012221 spedizione transfrontaliera rifiuti CER 100214 –
Archiviazione del procedimento.

Premesso che:

- con nota prot. 69/16/UE/CB/trdel 22/06/2017, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 20623 del 23/06/2017, la società Ambienthesis SpA, in qualità di notificatore per conto del produttore ILVA SpA in A.S. di Taranto, ha trasmesso la notifica IT 012221 ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) 1013/06, avente ad oggetto 20.000 ton. di rifiuti CER 100214 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213*, indicati anche come "stock storico fanghi d'altoforno" di cui alla prescrizione UP3 del documento del Commissario ILVA dell'11/12/2014 (prot. 4/U/11-12-2014) richiamato dall'art. 4, comma 2 del D.L. n. 1 del 05/01/2015 (convertito in legge n. 20 del 04/03/2015);
- con nota prot. 25870 del 18/08/2017 questa Provincia, in qualità di Autorità di Spedizione, ha riscontrato alla suddetta nota rilevando nel merito, **impregiudicato ogni altro aspetto**, criticità relativamente al Piano di Campionamento ed analisi e al criterio di prossimità. Questa Autorità, pertanto, comunicava alla Società in oggetto e agli altri Organi destinatari della presente missiva, i motivi ostativi ex art. 10bis legge 241/90 e ss.mm.ii. che sono di seguito riportati:
 - o Non è dimostrata la conformità alla legislazione nazionale, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del Regolamento (CE) 1013/06, dei "piani di campionamento" per la caratterizzazione del rifiuto, adottati dal produttore ILVA S.P.A. in A.S. presso lo stabilimento di Taranto, in quanto, come rappresentato da ARPA Puglia con la richiamata nota prot. 0049654-2 dell'11/08/2017, dichiarati improcedibili perché redatti in base a un *format* già oggetto di rilievi da parte della medesima ARPA (nonché ISPRA per quanto rappresentato dalla medesima ARPA), per la presenza di una serie di criticità, carenze informative e contraddittorietà tali che anche le discendenti attività di campionamento ed analisi non possono ritenersi soddisfacenti rispetto alla caratterizzazione del rifiuto;
 - o Non è dimostrato il rispetto del criterio di prossimità, di cui all'art. 11, c. 1, lett. a) del Reg. (CE) 1013/06, inteso quale verifica della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati, per ridurre il movimento dei rifiuti stessi, correlato a quello della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti per il loro smaltimento, considerato il contesto geografico e la prossimità al luogo di produzione, attesa la presenza presso lo stabilimento ILVA S.P.A. di Taranto di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi della capacità di circa 2.800.000 metri cubi entrata in esercizio ad ottobre 2016
- con nota prot. 95/17/UE/DS/tr del 25/09/2017, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 29171 del 26/09/2017, indirizzata solo a questa Autorità di Spedizione e, per conoscenza, ad ILVA SPA in Amministrazione Straordinaria, la società Ambienthesis SpA riscontrava la nota prot. 25870 del 18/08/2017 evidenziando le seguenti, proprie, indicazioni in merito:
 - o **"NON CONFORMITA' dei piani di campionamento per la caratterizzazione del rifiuto, ai sensi della nota ARPA Puglia prot. 0049654-2 del 11/08/2017"**

Come comunicato da Ilva, la stessa ILVA ha dato riscontro alla nota n. 35192 del 13/07/2017 di ISPRA (citata nel suddetto documento ARPA Puglia come elemento fondamentale per la non conformità dei piani di campionamento e delle seguenti caratterizzazioni analitiche eseguite) con propria nota n. DIR 456 del 02/08/2017 (antecedente perciò alla nota ARPA Puglia).

In tale nota ILVA ha chiarito ad ISPRA le perplessità espresse dalla stessa sul piano di campionamento standardizzato richiesto dalla Procedura n. 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo.

ILVA è pertanto in attesa di una formalizzazione definitiva da parte di ISPRA dello standard prodotto che è sostanzialmente conforme a quello presentato per la notifica in oggetto, formalizzazione che dovrebbe pervenire in uno stretto lasso di tempo.

○ *Rispetto del CRITERIO DI PROSSIMITA'*

Le motivazioni per le quali si ritiene comunque superabile il criterio di prossimità così come da voi espresso sono già esplicitate nella nota della stessa Ilva Spa DIR 161/2017 del 14/03/2014 (allegata alla notifica).

Date tali motivazioni che non consentono il pieno utilizzo della discarica interna ILVA per tutte le operazioni di smaltimento derivanti dal risanamento ambientale ILVA, ne risulta la decisione del produttore Ilva spa di procedere alla spedizione all'esterno dei rifiuti oggetto di notifica presso impianti esteri anche di smaltimento, procedendo pertanto ad affidare alla scrivente la richiesta della presente notifica.

Per quanto concerne la scelta dell'impianto CITRI, vi chiediamo di riesaminare quanto contenuto nell'allegato 7 della notifica (in risposta al punto 16 del vostro allegato A – documenti relativi alla notifica), in cui vengono esplicitate sia le ragioni della scelta di tale impianto, sia le ragioni della scelta del trasporto navale che, infine, le motivazioni per la decisione di Ilva spa di far procedere la scrivente come notificatore.

A fronte di quanto sopra si chiede da parte vostra di attendere le risposte ISPRA, per successivamente poter procedere alla revisione di quanto da voi prospettato al punto 6 della vostra comunicazione.”

- Con nota prot. 29545 del 28/09/2017 questo Settore richiedeva un parere al competente Ufficio Legale dell'Ente “*se è Ammissibile concedere una sospensione della comunicazione ex 10/bis legge 241/90*”. Tale parere, che non è stato ancora rilasciato, appare tuttavia superfluo alla luce delle motivazioni di archiviazione del procedimento riscontrate con la presente relazione istruttoria;
- Con nota prot. 98/17/UE/DS/tr del 11/10/2017, acquisita al protocollo dell'Ente n. 31217 del 12/10/2017, indirizzata solo a questa Autorità di Spedizione e, per conoscenza, ad ILVA SPA in Amministrazione Straordinaria, la società Ambienthesis SpA, evidenziava quanto segue:

“Il DPCM del 29 settembre 2017 all'art. 9 comma 4 ha sancito che, ai fini del rilascio da parte della Provincia di Taranto di autorizzazioni al trasporto transfrontaliero per attuazione delle prescrizioni area UP3 (oggetto della notifica in oggetto) le necessità del rispetto delle tempistiche di risanamento fissate nello stesso decreto prevalgono sul principio di prossimità ai sensi del regolamento CE 1013/2006 art. 11 comma 1 lett. a)

Il DPCM del 29 settembre 2017 all'art. 9 comma 3 ha sancito che per quanto attiene al Piano di Campionamento ed Analisi si debba tener conto delle procedure operative definite da ISPRA, approvate dalla stessa ISPRA con nota prot. 46939 del 25 settembre 2017; pur essendo le analisi della caratterizzazione presentate nella notifica in oggetto in linea con quanto definito da ISPRA, per una più aggiornata corrispondenza con quanto espresso nella suddetta nota da ISPRA, si comunica che Ilva sta procedendo al rinnovo delle analisi di caratterizzazione secondo tale Piano di Campionamento ed analisi; non appena disponibili provvederemo a trasmettervele ad integrazione della documentazione analitica di notifica già a voi consegnata in data 25/06.

A fronte di quanto sopra esposto e conseguentemente alla nostra suddetta comunicazione del 25/09/2017, siamo a richiedervi, successivamente alla nostra presentazione delle suddette ultime analisi, la revisione di quanto da voi prospettato al punto 6 della vostra comunicazione n. 25870 del

18/08/2017 e di poter procedere all'inoltrò della notifica IT 012221 all'autorità di destinazione della stessa."

PREMESSO QUANTO INNANZI, si rileva ed espone quanto segue.

Preliminarmente, la notifica solo a questo Ente (e per conoscenza, ad ILVA SPA) delle note Ambienthesis SpA prot. 95/17/UE/DS/tr del 25/09/2017 e prot. 98/17/UE/DS/tr del 11/10/2017 non ha consentito, e non consente, anche agli altri Organi già destinatari dei precedenti atti di corrispondenza trasmessi da questo Ente, relativi all'oggetto, di conoscere il contenuto delle medesime note per eventualmente rilevare quanto di propria competenza. Pertanto, per opportuna conoscenza, il contenuto di tali atti è stato riportato testualmente nella presente relazione.

Fermo restando ciò, **nella disamina del merito degli altri aspetti impregiudicati** con la nota prot. 25870 del 18/08/2017 di questa Autorità, si rileva che nella documentazione agli atti della Notifica in questione, con specifico riferimento all'Autorizzazione Ambientale n. 20/2007 dell'impianto CITRI in Portogallo e all'Autorizzazione alle opere di gestione dei rifiuti n. 72/2010, rilasciata dal Ministero dell'Ambiente, dell'Ordinamento Territoriale e dello Sviluppo Regionale l'8 settembre 2010, è espressamente indicato che **tali Autorizzazioni sono valide fino al 14 giugno 2017.**

Non risulta depositata ulteriore documentazione che ne attesti un'eventuale proroga e/o rinnovo di autorizzazione.

Si ritiene, pertanto, che l'istanza relativa alla Notifica IT 012221, già a far data dalla presentazione della stessa da parte della società Ambienthesis SpA, avvenuta in data 22/06/2017, non avrebbe potuto essere accolta in quanto già scaduto il termine di validità del provvedimento di Autorizzazione dell'impianto di smaltimento CITRI, in Portogallo.

Posto quanto innanzi, si ritiene dover proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis del D. Lgs. 241/90 (avviato con nota prot. 25870 del 18/08/2017) l'archiviazione del procedimento relativo alla notifica IT 012221 della società Ambienthesis.

Per doveroso riscontro alla nota ultima della società Ambienthesis spa, prot. 98/17/UE/DS/tr del 11/10/2017, acquisita al protocollo dell'Ente n. 31217 del 12/10/2017, e a quanto in essa evidenziato, si riportano di seguito alcuni importanti dettati normativi:

art. 10 e 117 Costituzione italiana

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente

Art. 2 "Definizioni"

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a) "Illecito" ciò che viola:

- i) Gli atti legislativi ai sensi del Trattato CE ed elencati all'allegato A, ovvero,
- ii) Omissis

Allegato A alla direttiva 2008/99/CE "Elenco della normativa comunitaria adottata in base al trattato CE la cui violazione costituisce un illecito ai sensi dell'art. 2, lettera a), punto i), della presente direttiva"

- Omissis
- Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti

Istruttore Direttivo Amministrativo*
Responsabile del procedimento
Grazia Napolitano

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la relazione che precede

Ritenute fondate le argomentazioni prospettate in fatto e in diritto, dispone l'archiviazione del procedimento in oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE *
avv. Stefano Semeraro

*(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 39/1993)